



Accordi di libero scambio e accordi doganali 1.4.2025

La matrix

La tabella allegata offre una panoramica dei Paesi e dei territori che applicano tra di loro la Convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee (Convenzione PEM) rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med.

L'esempio qui appresso spiega come interpretare la matrix (secondo le vecchie norme PEM). Una ditta svizzera fa realizzare camicie da uomo in Marocco. Il materiale impiegato per la fabbricazione è originario dell'UE. Le camicie finite vengono fornite in Svizzera, dove sono controllate e imballate per la vendita al dettaglio. In seguito vengono vendute ad una ditta in Norvegia. Per chiarire se in occasione dell'esportazione verso la Norvegia è possibile allestire una prova d'origine, occorre procedere come segue:

- Chiarire dapprima se i Paesi rispettivamente territori che hanno fornito il materiale (UE) applicano la vecchia Convenzione PEM rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med con il Marocco. Ciò è il caso; nella matrix si riconosce dalla marcatura presente nel campo in cui si incrociano UE e Marocco.
- Chiarire in un secondo tempo se anche tra la Svizzera (AELS) e il Marocco (fornitura in Svizzera di camicie finite di origine marocchina) si applica la vecchia Convenzione PEM rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med. Ciò è il caso; nella matrix si riconosce dalla marcatura presente nel campo in cui si incrociano Svizzera e Marocco.
- Chiarire in un terzo tempo se anche tra la Svizzera e l'UE si applica la vecchia Convenzione PEM rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med. Ciò è il caso; nella matrix si riconosce dalla marcatura presente nel campo in cui si incrociano Svizzera e UE.
- Chiarire infine se il Paese di destinazione (Norvegia) applica la vecchia Convenzione PEM rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med con tutti i Paesi e i territori coinvolti nel processo di fabbricazione (UE, Marocco e Svizzera). Ciò è il caso; nella matrix si riconosce dalla marcatura presente nei campi in cui si incrociano Norvegia-Svizzera, Norvegia-Marocco e Norvegia-EU.

Dai suddetti chiarimenti emerge che tutti i Paesi e i territori interessati applicano tra di loro la vecchia Convenzione PEM rispettivamente il protocollo d'origine Euro-Med. Il cumulo diagonale è dunque possibile.

Questa matrix è un'istantanea allestita dal punto di vista della Svizzera e vale per tutti i casi che si presentano dal momento della data di pubblicazione menzionata nel titolo fino alla data di pubblicazione di una nuova versione.

Da considerare che il cumulo diagonale per merci del settore agrario (cap. 1 - 24 della tariffa doganale) momentaneamente è possibile solo in maniera limitata (vedi [circolare](#)).

Per quanto riguarda l'applicazione della vecchia Convenzione PEM (o del protocollo di origine Euromed) e delle norme PEM rivedute o delle disposizioni transitorie, vedi [circolare](#)

- **C**: I campi di attraversamento degli accordi in cui sono applicabili solo le vecchie norme PEM o le norme del protocollo di origine Euromed sono contrassegnati con **C**.
- **R**: I campi di attraversamento degli accordi in cui sono applicabili solo le norme PEM rivedute sono contrassegnati con **R**.
- **CR**: I campi di attraversamento degli accordi in cui sono applicabili le norme PEM rivedute e quelle vecchie (ancora applicabili fino al 31.12.2025) e per i quali è stata concordata la permeabilità (disposizioni transitorie) dalle vecchie alle norme rivedute della Convenzione PEM (vedi [circolare](#), sezione 3.3.3) sono contrassegnati con **CR**.

Stato: 1.4.2025 (Versioni precedenti) C: « Vecchie » norme di origine, R: Norme di origine rivedute, CR: Permeabilità “vecchie” norme di origine > norme di origine rivedute

		UE ^{1, 3}	CH ^{2, 3}	LI ^{2, 3}	NO ³	IS ³	TR ³	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	AL ³	BA ³	ME ³	MK ³	RS ³	XK ^{3, 5}	MD	GE	UA
UE ^{1, 3}	Unione europea		CR	CR	CR	CR	C ⁴	CR	C	C	C	CR		C	C		CR	CR*	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	R
CH ^{2, 3}	Svizzera (AELS)	CR		CR	CR	CR	CR	C		C	C	C	C	C	C		C	CR*	CR	CR	CR	CR		CR	CR	C
LI ^{2, 3}	Liechtenstein (AELS)	CR	CR		CR	CR	CR	C		C	C	C	C	C	C		C	CR*	CR	CR	CR	CR		CR	CR	C
NO ³	Norvegia (AELS)	CR	CR	CR		CR	CR	C		C	C	C	C	C	C		C	CR*	CR	CR	CR	CR		CR	CR	C
IS ³	Islanda (AELS)	CR	CR	CR	CR		CR	C		C	C	C	C	C	C		C	CR*	CR	CR	CR	CR		CR	CR	C
TR ³	Turchia	C ⁴	CR	CR	CR	CR		CR		C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FO	Isole Feroe	CR	C	C	C	C	CR																			
DZ	Algeria	C																								
EG	Egitto	C	C	C	C	C	C					C		C			C									
IL	Israele	C	C	C	C	C	C					C														
JO	Giordania	CR	C	C	C	C				C	C			C			C									
LB	Libano		C	C	C	C																				
MA	Marocco	C	C	C	C	C	C			C		C					C									
PS	Territori palestinesi occupati	C	C	C	C	C	C																			
SY	Siria						C																			
TN	Tunisia	CR	C	C	C	C	C			C		C		C												
AL ³	Albania	CR*	CR*	CR*	CR*	CR*	C												CR*	CR**	CR*	CR*	CR*	CR*		
BA ³	Bosnia ed Erzegovina	CR	CR	CR	CR	CR	C											CR*		CR	CR	CR	CR	CR		
ME ³	Montenegro	CR	CR	CR	CR	CR	C											CR**	CR		CR	CR	CR	CR		
MK ³	Macedonia del Nord	CR	CR	CR	CR	CR	C											CR*	CR	CR		CR	CR	CR		R
RS ³	Serbia	CR	CR	CR	CR	CR	C											CR*	CR	CR	CR		CR	CR		
XK ^{3, 5}	Kosovo	CR																CR*	CR	CR	CR	CR		CR		
MD	Moldova	CR	CR	CR	CR	CR	C											CR*	CR	CR	CR	CR	CR			R
GE	Georgia	CR	CR	CR	CR	CR	C																			C
UA	Ucraina	R	C	C	C	C															R			R	C	

(*) Retroattivo dal 1.1.2025 (**) Retroattivo dal 30.1.2025

¹ Per i prodotti del carbone e dell'acciaio e i prodotti agricoli, il cumulo con la Moldavia e la Georgia non è possibile.

² La Svizzera e il Principato di Liechtenstein formano un'unione doganale.

³ In caso di cumulo, se l'UE, la Turchia e almeno uno degli stati dei Balcani occidentali sono colpiti allo stesso tempo: Possibilità di cumulo limitate [Vedi in merito l'informazione AELS-TR e AELS-RS.](#)

⁴ Dal punto di vista svizzero, questa "C" può essere letta come "CR" a causa delle norme speciali tra l'UE e la Turchia e applicata di conseguenza come "CR"

⁵ Come definito nella Risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.